



COMUNE DI SAN LUCA

C.so Corrado Alvaro n. 2, 89030 San Luca Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA 00818910804/Codice Fiscale 81002990802
Tel. 0964/985012 – Fax 0964/985720

Deliberazione n° 19/2013

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati.

L'anno **2013** ad **UNDICI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone dei Commissari:

NR	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	GIUFFRE' ROSARIA MARIA GRAZIA	X	
2	TURCO VITO	X	
3	ROSA GIULIA	X	

Giusto D.P.R. in data 17 maggio 2013 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s.m.i.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale dr. Rocco Gilberto Artuso;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

VALUTATA l'esigenza di disciplinare l'uso dei beni concessi all'ente in virtù della legge 109/1996 al fine di promuovere il loro riutilizzo per finalità istituzionali e di utilizzazione sociale, al fine che gli stessi siano mezzo di sviluppo e di riscatto del territorio comunale;

ATTESO dover attenersi nella gestione e nelle procedure di affidamento dei predetti beni ai principi di trasparenza, legalità, e pubblica concorrenza;

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto composto da n. 14 articoli;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) *DI APPROVARE* il regolamento per la disciplina della concessione dei beni immobili confiscati alla mafia i sensi della Legge 109/1996 ed acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente che si allega alla presente deliberazione composto di n. 14 articoli;
- 3) *DARE ATTO* che con l'entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso;
- 4) *DARE*, altresì atto che ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.
- 5) *TRASMETTERE* copia del Regolamento approvato ai Responsabili di Area dell'Ente per quanto di propria competenza;
- 6) *TRASMETTERE* copia del Regolamento approvato a Sua Eccellenza il Prefetto i Reggio Calabria per opportuna conoscenza.
- 7) Di rendere con successive e unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
f.to dr.ssa Giuffrè - f.to dr. Furco - f.to dr.ssa Rosa

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Rocco Artuso

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
(art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA
f.to Ing. Antonella Catanzariti

Si esprime parere FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
f.to Dott. Ferdinando Musolino

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE A CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta:

- Che copia conforme della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio comunale, per la pubblicazione di legge, in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal **13 SET. 2013** (Reg. Pubblicazioni n. **596** del **13/09/2013**);

San Luca, li **13 SET. 2013**

IL MESSO COMUNALE
f.to Signati Antonio

Per avvenuta pubblicazione all'Albo pretorio dal _____ al _____;

San Luca, li _____

IL MESSO COMUNALE
f.to Signati Antonio

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente esecutiva.


Dalla Residenza Comunale li **13 SET. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Rocco Artuso

È copia conforme all'originale.

San Luca li **13 SET. 2013**

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Ferdinando Musolino





COMUNE DI SAN LUCA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA

Approvata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 19 dell'11/09/2013

INDICE

Art. 1	Finalità e oggetto	Pag.	3
Art. 2	Principi	"	3
Art. 3	Albo Speciale	"	4
Art. 4	Enti beneficiari	"	4
Art. 5	Concessione in uso dei beni a terzi - Modalità e organo competente	"	5
Art. 6	Concessione in uso dei beni a terzi - Criteri e procedimento di assegnazione	"	6
Art. 7	Obblighi del concessionario	"	7
Art. 8	Durata	"	9
Art. 9	Cessione del bene e del contratto	"	10
Art. 10	Controlli	"	10
Art. 11	Potere sanzionatorio	"	10
Art. 12	Revoca	"	11
Art. 13	Normativa transitoria e finale	"	12
Art. 14	Entrata in vigore	"	12

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il Comune di San Luca, in conformità alle finalità di cui al vigente codice delle leggi antimafia, promuove l'utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni confiscati alla mafia facenti parte del proprio patrimonio come strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio.
2. Il presente regolamento stabilisce i principi e disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge n. 109/96, facenti parte del proprio patrimonio indisponibile e non utilizzati per finalità istituzionali.

Articolo 2

Principi

1. Il Comune di San Luca per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di libera concorrenza tra privati nel rapportarsi ad essa.
2. Il Comune di San Luca per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Regolamento conforma la propria azione amministrativa ai principi di pubblicità, di trasparenza e di parità di trattamento tra privati nel rapportarsi ad essa.
3. Con delibera della Giunta Comunale sono individuati in concreto gli obiettivi d'interesse pubblico che il Comune intende perseguire con l'impiego dei singoli beni confiscati, scegliendo tra gli obiettivi compatibili con la destinazione fissata nel decreto di assegnazione.
4. Al Responsabile dell'Area, competente per la funzione cui appartiene l'obiettivo in concreto individuato dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente comma, spetta la gestione dei singoli beni confiscati, preposti al perseguimento dell'obiettivo stesso, che

competente.

s'intendono a tale scopo appartenenti alla dotazione strumentale del servizio

Articolo 3

Albo speciale

1. È istituito un Albo speciale di tutti i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di San Luca.

2. Nell'Albo devono essere catalogati, con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione, tutti i beni di cui al comma 1 e devono essere evidenziate oltre alle generalità del prevenuto, anche la natura, l'estensione, il valore, la destinazione d'uso del bene.

3. In caso di concessione del bene nell'Albo deve essere inserita anche: l'indicazione della tipologia dell'attività svolta sul bene, i dati identificativi dell'ente concessionario, gli estremi dell'atto di concessione, la durata e la data di scadenza della concessione.

4. L'Albo speciale deve essere affisso all'Albo pretorio on-line ed inserito sul sito web dell'Ente e vi deve rimanere permanentemente.

5. Il Responsabile dell'Area Tecnica è responsabile della tenuta dell'Albo speciale e ne cura costantemente l'aggiornamento.

Articolo 4

Enti beneficiari

1. I beni di cui all'articolo 1, che non siano stati destinati a scopi istituzionali propri dell'Ente, possono essere concessi ai soggetti appartenenti alle categorie individuate al vigente codice delle leggi antimafia.

2. In particolare i beni di cui all'art. 1 possono essere concessi a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

3. Non possono concorrere alla concessione quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero che abbiano svolte in un periodo (nel biennio) precedente, né quegli organismi i cui soci versano in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge

Articolo 5

Concessione in uso dei beni a terzi

Modalità e organo competente

1. I beni sono concessi agli enti di cui al precedente art. 4 a titolo gratuito, per il perseguimento degli scopi in concreto individuati per ciascun bene con la deliberazione della Giunta Comunale di cui al precedente art. 2, 3° comma, tra gli scopi rientranti nelle finalità di cui al precedente art. 1.

2. Con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al successivo art. 6, sono individuati gli enti concessionari.

3. I rapporti tra concedente e concessionario sono disciplinati da apposito contratto, sottoscritto tra il Responsabile dell'Area Tecnica di cui all'art. 2, comma 4, ed il legale rappresentante dell'Ente concessionario, contenente almeno i patti e le condizioni prescritte dal vigente codice delle leggi antimafia.

Articolo 6

Concessione in uso dei beni a terzi

Criteria e procedimento di assegnazione

1. La scelta del concessionario avviene mediante selezione pubblica espletata da una Commissione nominata dal Segretario Comunale.
2. Il Responsabile dell'Area Tecnica rende pubblica la volontà dell'Ente di concedere a terzi i beni di cui all'art. 1-
3. L'avviso pubblico deve contenere ogni elemento di identificazione del bene, nonché l'esatta individuazione, dell'interesse che l'Ente intende perseguire mediante la concessione stessa.
4. L'avviso pubblico deve essere pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web del Comune per almeno 45 giorni consecutivi.
5. La domanda per il rilascio della concessione, in carta semplice e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al Comune di San Luca dai soggetti di cui all'art. 4 e deve recare ogni elemento utile ai fini dell'identificazione dell'Ente richiedente e dei beni oggetto della richiesta.
6. Alla domanda dovranno essere allegati oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per potere ricevere in concessione il bene, anche quelli, previsti nell'avviso pubblico, volti a consentire, ai sensi del comma 3 del presente articolo, la scelta del terzo concessionario.
7. La scelta del terzo concessionario viene assunta, sulla base di una valutazione comparativa mirata all'individuazione della migliore proposta progettuale tesa all'impiego del bene, nel rispetto della destinazione fissata nel decreto di assegnazione, per il perseguimento dell'interesse pubblico preventivamente delineato nell'avviso pubblico; la valutazione tiene anche conto dell'idoneità della struttura organizzativa dell'ente concorrente all'attuazione della proposta progettuale avanzata, nonché dell'eventuale

esperienza dallo stesso maturata nella conduzione di attività simili a quella oggetto della proposta progettuale formulata.

8. Ove sia possibile in ragione della conformazione strutturale e funzionale del bene e sia rispondente all'interesse pubblico in concreto perseguito con la concessione, è consentita la concessione in uso plurimo di un medesimo bene da parte di più soggetti sempre selezionati con le modalità di cui ai precedenti commi.

9. L'adozione del provvedimento di concessione resta comunque condizionata all'acquisizione delle informazioni prefettizie nei confronti dei soggetti selezionati.

10. Qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere che l'Ente non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione del bene confiscato, la Giunta Comunale non può adottare il provvedimento concessorio.

Articolo 7

Obblighi del concessionario

1. Il contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, deve prevedere a carico del concessionario l'obbligo:

- a) a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- b) all'impiego ed all'eventuale recupero strutturale e funzionale ed adeguamento normativa, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria a propria cura e spese, previo espresso atto di assenso dell'Ente proprietario, del bene concesso per la realizzazione delle attività fissate nel contratto;
- c) a tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- d) a stipulare in favore dell'Ente apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per i danni a terzi e per i rischi che possano gravare sull'immobile, anche derivanti

- da incendio, atti vandalici e dai cattivo uso dell'immobile imputabile al concessionario o rilevabile dal verbale di consegna del bene, nonché a copertura dei beni, diversi dall'immobile, che hanno un valore economico significativo;
- e) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività cui si è obbligato;
 - f) a rispettare nella conduzione delle attività cui è obbligato le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori, nonché in materia di assistenza, previdenza e assicurazione dei lavoratori;
 - g) a informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso del bene concesso;
 - h) ad assolvere a tutte le spese per servizi a rete e utenze funzionali alla gestione del bene;
 - i) ad informare l'Ente con la trasmissione annuale di apposito elenco nominativo, dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sul bene concesso e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
 - j) a trasmettere annualmente all'Ente copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso, completo degli allegati di legge, nonché una relazione semestrale dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti espressi in termini di bilancio sociale;
 - k) a esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di San Luca in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: *"Bene, confiscato alla 'ndrangheta, del patrimonio del Comune di San Luca"*;
 - l) a inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere

1. La concessione può essere rilasciata per un periodo non inferiore a anni 9 (nove) e non potrà superare anni 30 (trenta). La durata è commisurata all'attività di progetto cui il bene è impiegato ed è predeterminata nell'avviso pubblico di selezione del concessionario.
2. La concessione può essere rinnovata dal Responsabile del servizio di cui all'art. 2, comma 4, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale in ordine alla permanenza dell'interesse pubblico perseguito attraverso l'attività propria del progetto condotto dal concessionario.
3. La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di San Luca almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente.
4. La concessione può essere revocata anche prima della scadenza per le motivazioni di interesse pubblico, stabilite d'intesa con il supporto della Prefettura - U.T.G., con preavviso al concessionario di almeno 6 (sei) mesi.

Durata

Articolo 8

attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di San Luca in alto al centro e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla 'ndrangheta, del Comune di San Luca";

m) a restituire i beni nella loro integrità, restando comunque il concessionario obbligato verso l'Ente al risarcimento dei danni cagionati al bene che non siano imputabili al normale deperimento per l'uso.

Articolo 9

Cessione del bene e del contratto

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione nè cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

Articolo 10

Controlli

1. E' rimesso al Responsabile dell'Area Tecnica di cui all'art. 2, comma 4, anche attraverso la Polizia Municipale, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. A tale scopo, il Responsabile dell'Area Tecnica può in ogni momento procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori della permanenza dei requisiti e delle qualità che hanno dato titolo al rilascio della concessione.

3. In ogni caso, tale attività di verifica deve essere espletata obbligatoriamente almeno una volta l'anno. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il concessionario deve presentare apposita relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Articolo 11

Potere sanzionatorio

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e senza preventiva contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statuarie e/o regolamentari, ivi comprese quelle previste nel presente regolamento, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto fra le parti.

2. La concessione in ogni caso decade di diritto, senza l'osservanza di alcuna formalità di

preventiva contestazione, e il rapporto contrattuale si intende risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello sviluppo della propria attività;

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione;

c) qualora il concessionario violi taluno dei divieti di cui al precedente art. 9;

d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il concessionario, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

3. La decadenza viene comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dal Responsabile dell'Area Tecnica per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta alla Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2, comma 3.

Articolo 12 Revoca

1. La concessione è revocata, senza diritto di indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario utilizzi il bene per fini diversi da quelli riportati nel contratto ovvero quando non utilizza in tutto o in parte il bene ovvero non utilizza il bene in modo continuativo nel tempo, ovvero infine quando il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento debbono intendersi abrogate tutte le altre norme regolamentari incompatibili o in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

Entrata in vigore

Articolo 14

1. Le concessioni di diritto stipulate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinate dai provvedimenti relativi, restando comunque soggette alla facoltà di revoca di cui al precedente art. 8, comma 4, oltre che alle cause di decadenza e di revoca di cui ai precedenti artt. 11 e 12.

Normativa transitoria e finale

Articolo 13

facciano ritenere possibile forme di condizionamento mafioso.

2. La revoca viene disposta e comunicata, con semplice raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, al concessionario dai Responsabile dell'Area Tecnica per l'avvio della procedura di riassegnazione del bene, con proposta alla Giunta Comunale, ai sensi del precedente art. 2, comma 3.